

## Le novità fiscali dopo l'estate – 3<sup>a</sup> parte

### Oggetto

#### Acquisto di una vetrina

### Domanda

Credito d'imposta sui luoghi di lavoro: un bar ha acquistato una vetrina per esporre i prodotti in modo sicuro e delimitare l'accesso, le distanze obbligatorie, dei clienti. Può rientrare questa spesa tra l'acquisto di arredi di sicurezza?

### Risposta

Il credito d'imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all'art. 120 del Decreto Rilancio n. 34/2020 è finalizzato a sostenere ed incentivare l'adozione di misure connesse alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro.

Tra le spese ammissibili (Circolare 20/E/2020) sono previsti gli interventi realizzati al fine del rispetto delle misure sanitarie, purché prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività:

- Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- Interventi edilizi effettuati al fine di realizzare spazi medici;
- Interventi edilizi effettuati per la realizzazione di ingressi e spazi comuni conformi alle disposizioni anti Covid;
- Acquisti di arredi di sicurezza;
- L'insieme degli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività;

Dal punto di vista soggettivo, sono ammessi al beneficio i soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (ATECO 561011 ristorazione con somministrazione; ATECO 561012 attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; ATECO 561020 ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; ATECO 561030 gelaterie e pasticcerie; ATECO 561041 gelaterie e pasticcerie ambulanti; ATECO 563000 bar e altri esercizi simili senza cucina; ed altre).

In analogia con le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate (Risposta ad interpello 361 del 16 settembre 2020), non vi è alcun protocollo Covid-19 che dispone l'obbligo di esposizione dei prodotti in vetrina, pertanto le spese non saranno incluse nel calcolo del credito di imposta in commento.

**Oggetto****Superbonus per edificio in comproprietà e immobili commerciali****Domanda**

Con riferimento al Superbonus 110% si chiede se è ammessa la possibilità di usufruire delle agevolazioni ecobonus e sismabonus nel caso di seguito rappresentato:

- Due proprietari di uno stabile formato da 9 appartamenti di cui 4 del soggetto che chiamo A e 5 del soggetto che chiamo B. Inoltre nello stabile ci sono anche 4 locali (categoria C1 - C3 e A10) di cui 2 di proprietà del soggetto A e due del soggetto B. In caso affermativo quali sono i limiti di spesa per ciascun proprietario?

**Risposta**

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con diverse risposte pubblicate nel mese di settembre, sarà possibile fruire del Superbonus del 110% nel caso in cui l'edificio abbia costituito un condominio. Diversamente, gli interventi effettuati su uno stabile di proprietà di un unico soggetto o in comproprietà non saranno agevolabili. Si presti inoltre attenzione al fatto che per gli immobili commerciali non devono superare il 50% dell'intero edificio altrimenti l'agevolazione sarà preclusa per gli interventi su parti comuni, potendo beneficiare delle sole detrazioni specifiche per i soli immobili abitativi.

Per quanto riguarda i limiti di spesa, per i primi 8 appartamenti il limite è pari a 40.000 euro, per condomini con più di 8 appartamenti il limite sarà pari a 30.000 euro.

**Oggetto****Mancato utilizzo del credito di imposta sanificazione e acquisto DPI****Domanda**

Considerato che il credito di imposta di sanificazione e acquisto DPI, in alcuni casi può essere di un importo irrisorio, posso non utilizzarlo? ho qualche adempimento da fare?

**Risposta**

La risposta è affermativa: è possibile non utilizzare il credito senza che sia necessario alcun adempimento in tal senso. Si potrebbe al più presentare un'istanza di rinuncia per "liberare" le risorse ma non vi è alcun obbligo.

**Oggetto****Momento di utilizzo dei crediti di imposta artt. 120 e 125****Domanda**

Posso intanto utilizzare il credito di imposta in proporzione alle spese effettivamente sostenute fino alla fine del mese precedente rispetto a quello di presentazione dell'istanza? Poi, dopo aver sostenute le altre fino a fine anno, utilizzerò la parte residua.

**Risposta**

La risposta è affermativa. Tuttavia, si precisa che è necessaria la preventiva presentazione della comunicazione delle spese sostenute/da sostenere di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020. Pertanto, nel caso del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI di cui all'art. 125 del DI 34/2020 è possibile utilizzare il credito di imposta; per le spese per l'adeguamento dei luoghi di lavoro di cui all'art. 120 del DI 34/2020 occorre sempre preventivamente presentare l'istanza, a seguito della quale sarà possibile utilizzare il credito in proporzione alle spese sostenute.

**Oggetto****Comunicazione e utilizzo del credito di imposta adeguamento luoghi di lavoro****Domanda**

Se la comunicazione viene inviata entro il 30/11/2021, il 60% di credito verrà definito dopo il 30/11/2021?

**Risposta**

Esatto. La Comunicazione delle spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del DI 34/2020) può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Nel caso in cui sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020. Poiché l'importo è utilizzabile in compensazione solo dopo aver trasmesso la comunicazione, una volta definite le spese, sarebbe preferibile inviarla il prima possibile, altrimenti, nel caso di invio in data 30 novembre 2021, il contribuente avrà un solo mese di tempo per l'utilizzo del credito spettante.

## Oggetto

**Credito per l'acquisto di un sanificatore**

## Domanda

Un bar ha comprato un sanificatore. Può beneficiare del credito adeguamento ambienti di lavoro?

## Risposta

L'agevolazione di cui all'art. 120 del decreto Rilancio n. 34/2020 riconosce un credito di imposta del 60% fino ad un massimo di 80.000 euro per le spese sostenute per l'adeguamento dei luoghi di lavoro. Tra gli interventi ammissibili (Circolare 20/E/2020), sono inclusi quelli realizzati al fine del rispetto delle misure sanitarie, purché prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività:

- Interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense;
- Interventi edilizi effettuati al fine di realizzare spazi medici;
- Interventi edilizi effettuati per la realizzazione di ingressi e spazi comuni conformi alle disposizioni anti Covid;
- Acquisti di arredi di sicurezza;
- L'insieme degli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività;

In sostanza, trattasi di interventi di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

L'acquisto di un sanificatore non rientrerebbe quindi nell'agevolazione in commento, bensì in quella di cui all'art. 125 del medesimo decreto

**Oggetto****Limite di ricavi per il tax credit locazioni****Domanda**

Nel caso di attività di commercio al dettaglio e contemporanea presenza di attività di vendita online, il limite dei ricavi deve essere considerato per l'attività singola o devono essere considerate le due attività complessivamente?

**Risposta**

Il credito di imposta di cui all'art. 28 del DL Rilancio n. 34/2020 per le locazioni di immobili ad uso non abitativo si applica ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Pertanto, per i soggetti solari, occorre fare riferimento all'esercizio chiuso al 31.12.2019; per i soggetti non solari, occorre fare riferimento all'esercizio precedente già chiuso (es: 01.06.2018 – 31.05.2019).

Nel caso in esame, l'esercizio di commercio al dettaglio rappresenterebbe la porta di ingresso alla misura; tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ad altre misure agevolative (chiarimenti richiamati dalla stessa circolare 14/E del 06.06.2020), per il calcolo della soglia di ricavi di 5 milioni sarà necessario tener conto di tutte le attività esercitate dal contribuente.

**Oggetto****Obbligo di registrazione per i contratti di coworking****Domanda**

Nel caso di cessione del tax credit da parte del conduttore al locatore, è richiesto che venga effettuata una comunicazione, a pena di inammissibilità, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Tra le informazioni da inserire sono richiesti gli estremi di registrazione del contratto in relazione al quale è maturato il credito. Come fare per quei contratti, come il coworking, per i quali la registrazione è richiesta solo in caso d'uso?

**Risposta**

Il credito di imposta di cui all'art. 28 spetta anche per i canoni corrisposti a fronte di contratti di affitto d'azienda o di contratti a prestazioni complesse. Tra questi ultimi, come noto, rientrano anche i contratti cd di coworking (circolare 14/E del 06.06.2020) che sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. Considerato che nella comunicazione da trasmettere ai fini dell'agevolazione in commento è necessario indicare gli estremi identificativi del contratto, forniti dall'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione, si ritiene necessario provvedere alla registrazione del contratto di coworking con efficacia ex tunc.

**Oggetto****Cancellazione del saldo IRAP: indicazione degli Aiuti di Stato nel quadro IS****Domanda**

Si chiede se nel quadro IS degli Aiuti di Stato, in particolare nel rigo relativo ai costi agevolati, si debba indicare solo l'importo del saldo relativo all'IRAP 2019 o anche l'importo relativo al primo acconto IRAP 2020?

**Risposta**

Le indicazioni dell'Agenzia fornite nella circolare parlano chiaramente solo di saldo relativo all'IRAP 2019.

**Oggetto****Cancellazione del saldo IRAP: compilazione della dichiarazione 2019****Domanda**

In virtù della possibilità, introdotta dalla Commissione Europea, di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali nella misura massima di €800.000, ci si chiede se, indicando l'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019, nella dichiarazione IRAP relativa all'anno fiscale 2019, questo possa compromettere la possibilità avvalersi del nuovo limite.

**Risposta**

Nonostante le indicazioni fornite dall'Agenzia, si ritiene comunque che tale limite prescindendo dall'indicazione nella dichiarazione relativa all'anno fiscale 2019 in quanto l'esposizione in dichiarazione segue logiche differenti.

**Oggetto****Tassazione della riserva in sospensione di imposta****Domanda**

Quando viene tassata la riserva in sospensione d'imposta nel caso in cui una snc in contabilità ordinaria non affranchi la riserva?

**Risposta**

Come precisato dalla circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), nell'ipotesi in cui il contribuente iscriva in bilancio il maggior valore sui beni optando per il riconoscimento fiscale dello stesso, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione in caso di distribuzione "aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società". Qualora una snc o una sas in contabilità ordinaria distribuiscano ai soci una riserva in sospensione di imposta, la variazione in aumento effettuata dalla società viene attribuita per trasparenza ai soci, nei confronti dei quali non assume poi rilevanza fiscale la materiale erogazione della riserva. Nella dichiarazione dei redditi della società di persone, occorre procedere con una variazione in aumento del reddito imponibile nel quadro RF del modello REDDITI SP nell'esercizio in cui si procede alla distribuzione.

Tale reddito concorre con quello che sarà imputato ai soci per trasparenza al termine del periodo di imposta.

Il credito d'imposta pari all'imposta sostitutiva a suo tempo versata è scomputabile dai soci stessi, nonostante l'art. 13 co. 5 della L. 342/2000 ne preveda l'attribuzione al soggetto che ha effettuato la rivalutazione (formalmente la società di persone).

## Oggetto

**Rivalutazione beni d'impresa**

## Domanda

Nel caso di una rivalutazione, senza affrancamento della riserva, effettuata da una snc in contabilità ordinaria in quale momento diviene fiscalmente rilevante la riserva di rivalutazione da tassare in capo ai soci?

## Risposta

Come precisato nella risposta al quesito precedente, la riserva di rivalutazione concorre alla formazione della base imponibile dei soci nel momento in cui essa viene distribuita dalla società. Ovviamente, la materiale distribuzione non ha rilevanza per i soci, avendo valore esclusivamente la variazione in aumento operata nel modello Redditi SP da parte della società. Per gli ulteriori dettagli si rinvia alla risposta al quesito precedente.



**Oggetto****Cessione del credito o sconto in fattura****Domanda**

Con riguardo la distinzione tra cessione del credito e sconto in fattura chiedo se la differenza tra le due tipologie si sostanzia essenzialmente nella differente modalità di gestione del credito d'imposta o se vi sia anche dell'altro di importante che occorre evidenziare in merito?

**Risposta**

L'articolo 119 del decreto Rilancio prevede l'attribuzione di una maxi detrazione del 110 per cento ai soggetti persone fisiche, condomini, istituti autonomi, case popolari e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, che realizzeranno interventi di edilizia finalizzati al risparmio energetico. Un punto essenziale affinché la disposizione sia in grado di funzionare e quindi di rilanciare il settore dell'edilizia riguarda la possibilità per il committente di ridurre il costo dell'intervento. Tale possibilità risulta disciplinata dal successivo articolo 122 del decreto in commento. La disposizione prevede che, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, il soggetto che ha effettuato l'intervento e sostenuto la spesa può scegliere l'ottenimento di un contributo, sotto forma di sconto in fattura, per un importo che non può essere in ogni caso superiore al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta. In buona sostanza, se il soggetto che ha effettuato la spesa opta, in luogo della detrazione dell'imposta, per lo sconto in fattura, perde il 10 per cento del "vantaggio fiscale". In alternativa il soggetto che effettua i lavori potrà trasformare la detrazione in credito di imposta conservando integralmente il beneficio fiscale nella misura del 110 per cento. Tuttavia, questa soluzione alternativa non sarà sempre realizzabile. Infatti, la detrazione e la successiva trasformazione in credito di imposta richiede preventivamente l'effettuazione del pagamento in favore della ditta esecutrice dei lavori. Successivamente sarà possibile effettuare la cessione del credito in favore di una banca o di un altro soggetto. In questo caso, però, la persona fisica che opera quale privato avrà una minore forza contrattuale nei confronti dell'istituto di credito al fine di riuscire ad ottenere l'anticipazione del credito beneficiando della somma precedentemente versata in favore dell'impresa esecutrice dei lavori.